

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 179/2020
dell'11 dicembre 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1981]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre aggiungere il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 ⁽⁵⁾, integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 ⁽⁶⁾, anche come atto modificativo del regolamento (UE) 2016/429.
- (6) Il regolamento (UE) 2016/429 abroga le direttive del Consiglio 90/423/CEE ⁽⁷⁾ e 98/99/CE ⁽⁸⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 272 del 31.10.2018, pag. 11.

⁽³⁾ GUL 308 del 4.12.2018, pag. 21.

⁽⁴⁾ GUL 174 del 3.6.2020, pag. 341.

⁽⁵⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 4 del 5.1.2023, pag. 11.

⁽⁷⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 13.

⁽⁸⁾ GUL 358 del 31.12.1998, pag. 107.

- (7) Il regolamento (UE) 2016/429 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, le direttive del Consiglio 64/432/CEE ⁽⁹⁾, 82/894/CEE ⁽¹⁰⁾, 88/407/CEE ⁽¹¹⁾, 89/556/CEE ⁽¹²⁾, 90/429/CEE ⁽¹³⁾, 91/68/CEE ⁽¹⁴⁾, 92/35/CEE ⁽¹⁵⁾, 92/65/CEE ⁽¹⁶⁾, 92/118/CEE ⁽¹⁷⁾, 92/119/CEE ⁽¹⁸⁾, 2002/99/CE ⁽¹⁹⁾, 2004/68/CE ⁽²⁰⁾, 2006/88/CE ⁽²¹⁾, 2009/156/CE ⁽²²⁾ e 2009/158/CE ⁽²³⁾, e le decisioni del Consiglio 91/666/CEE ⁽²⁴⁾, 95/410/CE ⁽²⁵⁾ e 2000/258/CE ⁽²⁶⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 21 aprile 2021.
- (8) Il regolamento (UE) 2016/429 abroga, con effetto dal 21 aprile 2024, il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ⁽²⁷⁾ e le direttive del Consiglio 92/66/CEE ⁽²⁸⁾, 2000/75/CE ⁽²⁹⁾, 2001/89/CE ⁽³⁰⁾, 2002/60/CE ⁽³¹⁾, 2003/85/CE ⁽³²⁾, 2005/94/CE ⁽³³⁾ e 2008/71/CE ⁽³⁴⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con effetto dal 21 aprile 2024 ovvero in data anteriore fissata in un atto delegato integrato nell'accordo SEE.
- (9) Il regolamento (UE) 2016/429 abroga, con effetto dal 21 aprile 2026, il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁵⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo con effetto dal 21 aprile 2026.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione che prevede disposizioni relative agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tali disposizioni non si applicano all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte introduttiva, punto 2.
- (11) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽⁹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

⁽¹⁰⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

⁽¹¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽¹⁴⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽¹⁵⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

⁽¹⁶⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽¹⁷⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽¹⁸⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽¹⁹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁰⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽²¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽²³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽²⁴⁾ GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.

⁽²⁵⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 25.

⁽²⁶⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

⁽²⁷⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

⁽²⁸⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽²⁹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽³⁰⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽³¹⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

⁽³²⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

⁽³³⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽³⁴⁾ GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

⁽³⁵⁾ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo I è così modificato:

1. Nella parte introduttiva, il testo del punto 9, lettera a), è sostituito dal seguente:

"a) **32002 R 0178**: Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)

Gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, istituito con regolamento (CE) 178/2002, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato, ma non hanno diritto di voto;"

2. Nella parte 1.1, dopo il punto 12 (soppresso) è inserito il testo seguente:

"Sanità animale

13. **32016 R 0429**: Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1), quale rettificato in GU L 57 del 3.3.2017, pag. 65, modificato da:

— **32017 R 0625**: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)

— **32018 R 1629**: Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018 (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), dopo i termini "Stati membri" sono inseriti i termini "e la Norvegia".

La Norvegia s'impegna a sostenere i costi di trasporto e di sostituzione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici che le sono consegnati a norma di questa disposizione;

b) per gli Stati EFTA, il testo dell'articolo 243 è sostituito dal seguente:

"Le norme degli Stati EFTA in materia di prevenzione e controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo sono conformi alle applicabili prescrizioni della normativa in materia di sanità animale, compreso in termini di misure efficaci per impedire che animali e prodotti soggetti a restrizioni dei movimenti in uno Stato membro dell'Unione possano essere esportati o riesportati in un paese terzo attraverso uno Stato EFTA.";

c) gli articoli 258, 259, 261 e 262 si applicano con gli adattamenti seguenti:

(i) Gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dei pertinenti atti di esecuzione adottati a norma di queste disposizioni.

(ii) In caso di difficoltà concernenti l'applicazione dell'atto di esecuzione, lo Stato EFTA deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE.

(iii) L'applicazione di queste disposizioni non pregiudica la possibilità di uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure di protezione in attesa che siano adottati gli atti di cui al punto (i).

(iv) Il Comitato misto SEE può prendere atto degli atti di esecuzione;

d) all'articolo 279, per gli Stati EFTA anziché "applicazione del presente regolamento" leggesi "entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020".

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.

13a. **32018 R 1882**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21)

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.

13b. **32020 R 0690**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 341)

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.”.

3. Nella parte 1.1, punto 7c (Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio), e nella parte 7.1, punto 8b (Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

”- **32016 R 0429**: Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1)”.

4. Nella parte 3.1, il testo del punto 2 (Direttiva 90/423/CEE del Consiglio) è soppresso.

5. Nella parte 3.1, il testo dei punti 4 (Direttiva 92/35/CEE del Consiglio), 8a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio), 9 (Direttiva 92/119/CEE del Consiglio) e 10 (Direttiva 82/894/CEE del Consiglio); nella parte 3.2, il testo del punto 7 (Decisione 91/666/CEE del Consiglio); nella parte 4.1, il testo dei punti 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio), 2 (Direttiva 91/68/CEE del Consiglio), 3 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio), 4a (Direttiva 2009/158/CE del Consiglio), 5a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio), 6 (Direttiva 89/556/CEE del Consiglio), 7 (Direttiva 88/407/CEE del Consiglio), 8 (Direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio); nella parte 4.2, il testo dei punti 37 (Decisione 95/410/CE del Consiglio) e 54 (Decisione 2000/258/CE del Consiglio); nella parte 5.1, il testo dei punti 6a (Direttiva 2002/99/CE del Consiglio) e 7 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio); nella parte 6.1, il testo del punto 15 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio) e, nella parte 8.1, il testo dei punti 2 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio), 3a (Direttiva 2009/158/CE del Consiglio), 4a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio), 5 (Direttiva 89/556/CEE del Consiglio), 6 (Direttiva 88/407/CEE del Consiglio), 7 (Direttiva 90/429/CEE del Consiglio), 15 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio), 16 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio) e 16a (Direttiva 2004/68/CE del Consiglio) sono soppressi con effetto dal 21 aprile 2021.

6. Nella parte 1.1, il testo dei punti 7b (Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio) e 7d (Direttiva 2008/71/CE del Consiglio) e, nella parte 3.1, il testo dei punti 1a (Direttiva 2003/85/CE del Consiglio), 3 (Direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 5a (Direttiva 2005/94/CE del Consiglio), 6 (Direttiva 92/66/CEE del Consiglio), 9a (Direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (Direttiva 2002/60/CE del Consiglio) sono soppressi con effetto dal 21 aprile 2024 ovvero in data anteriore fissata in un atto delegato.

7. Nella parte 1.1, il testo del punto 10 (Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto dal 21 aprile 2026.

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2018/1629 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1882 e (UE) 2020/690 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo al ricevimento dell'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.